

QUESTURA DI MACERATA

SCHEMA DI CONTRATTO

Affidamento della concessione dei servizi per il noleggio delle attrezzature da spiaggia, pulizia, bar, salvamento a mare e manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti del centro balneare della polizia di stato di Civitanova Marche - Fontespina (MC), con vincolo di realizzazione del progetto esecutivo di ricostruzione dell'edificio dello stabilimento con oneri a carico esclusivo dell'aggiudicatario. Periodo contrattuale di anni 12.

CIG N. 9571402ACA

1) **La Questura di Macerata** , rappresentata dal _____ autorizzato alla stipula con delibera del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato _____.

Posta Elettronica Certificata: _____

2) il **Sig.** _____ nato a _____ il _____ - nella sua qualità di **Amministratore unico della Soc.** _____, in nome e per conto della Società con sede legale in _____ – cap. _____ – via _____, il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato di _____ n. REA: _____ - _____ - codice fiscale e partita iva n. _____.

Posta Elettronica Certificata: _____

PREMESSO CHE

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- con il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 “Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” il Fondo di Assistenza

per il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato»;

- il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato è inoltre disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell'art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 ed è sottoposto, inoltre, alla vigilanza del Ministero dell'Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del DPR n. 1361/61;
- oggetto dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- - il Fondo di Assistenza, ancorché non proprietario degli immobili, delle aree e degli spazi nei quali viene erogato il servizio oggetto del presente contratto, ne ha piena autonomia gestionale in virtù delle leggi sopra richiamate e della Convenzione stipulata il 7 maggio 2000 tra il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ed il Fondo, in cui si prevede espressamente che *“l'Amministrazione della pubblica sicurezza pone a disposizione dell'Ente, con effetto immediato ed a titolo assolutamente gratuito, adeguati locali dove svolgere le attività di cui all'art. 79 del DPR 782/85, unitamente ai beni relativi necessari per un corretto e puntuale svolgimento delle funzioni”* e ancora *“piena ed integrale autonomia gestionale viene riconosciuta al Fondo per le attività ricreative descritte nell'art. 79 del D.P.R. 782/85”*.
- la struttura, in cui si svolge il servizio del Centro balneare è situata all'interno del compendio il cui accesso è riservato esclusivamente ai Soci appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio e in quiescenza, agli appartenenti all'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S., alle famiglie degli aventi diritto, eventuali ospiti e convenzionati e altri aventi diritto individuati dal relativo Regolamento del Centro balneare
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 28 giugno 2021 ha conferito apposita delega al Sig. Questore di Macerata per lo svolgimento delle procedura di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di noleggio attrezzature da spiaggia, pulizia, bar, salvamento a mare e manutenzione conservativa della struttura e degli impianti presso il Centro Balneare della Polizia di Stato di Civitanova

Marche - Fontespina (MC), per la durata di anni 12, con vincolo di realizzazione del progetto esecutivo di ricostruzione dell'edificio dello stabilimento stesso a carico dell'aggiudicatario, senza oneri per la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 167 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché per la stipula del relativo contratto;

- con Determina a contrarre n. 0047985 del 16 novembre 2022 è stato dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica con procedura svolta ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti in modalità Application Service Provider (ASP) sul sistema informatico di *e-procurement* del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 c.2 e 3 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con attribuzione di 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti a quella economica, motivate dalla complessità dell'opera e dalla necessità di individuare un adeguato livello qualitativo nella scelta e che la componente economica è stata data dal rialzo unico incondizionato ex articoli 73 e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, espresso in percentuale sul prezzo di canone annuo posto a base di gara che è stato ritenuto congruo fissare in euro 900,00 da corrispondere al Fondo di Assistenza della Polizia di Stato;
- che la gara è stata regolarmente pubblicata sul portale MEPA www.acquistinretepa.it cui è stato attribuito il codice identificativo gara CIG 94914922FB, per l'affidamento dei citati servizi per la durata di anni 12, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque sino al 31 marzo 2035;
- dall'esito della verifica delle offerte pervenute, l'impresa sopra indicata è risultata aggiudicataria con provvedimento di aggiudicazione n. _____ del _____ avendo presentato la percentuale di rialzo del ____ (**allegato 1**);
- in data _____ l'Impresa ha comunicato il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

VERIFICATA

1. l'esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n. _____ - in data _____ - della _____ -” con sede legale in Via _____ - città _____, di €. _____ - predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 93 e 103 del Codice dei contratti, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto e della corretta esecuzione del servizio.
2. L'esistenza della polizza assicurativa con massimale unico per sinistro non inferiore a € _____ stipulata con _____ a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell'Ente che di terzi, comunque arrecati in dipendenza e/o a causa dello svolgimento delle attività contrattuali.
3. La certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore.
4. L'esistenza del “Patto d'integrità” sottoscritto tra le parti.
5. la certificazione resa ai sensi dell'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
6. L'esistenza del Documento Unico di valutazione Rischi da Interferenze sottoscritto dalle parti

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

Nel presente atto:

1. La Questura di Macerata è indicata con la parola “**Questura**”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore;
2. il contraente Società _____, è indicata con la parola “**Impresa**”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Articolo 2

(Oggetto del contratto e luogo della prestazione)

Oggetto del Contratto è lo svolgimento, da parte dell'Impresa, delle attività relative ai servizi di noleggio attrezzature da spiaggia, pulizia, bar, salvamento a mare e manutenzione conservativa della struttura e degli impianti presso il Centro Balneare della Polizia di Stato di Civitanova Marche - Fontespina (MC), per la durata di anni 12, con vincolo di realizzazione del progetto esecutivo di ricostruzione dell'edificio dello stabilimento stesso secondo quanto previsto dettagliatamente previsto nel presente atto, nel Capitolato Tecnico di gestione e nel progetto esecutivo di costruzione redatto dall'ingegnere Baiocco, approvato dal Comune di Civitanova Marche che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

L'Impresa è tenuta a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere completa, efficiente ed a perfetta regola d'arte il servizio e le opere di costruzione di cui sopra.

Articolo 3

(Norme regolatrici dell'appalto)

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente contratto nonché dal Capitolato Tecnico e relativi annessi che le parti, in possesso di copia, dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso;
- b) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n.50/2016;
- d) dal R.D. 30 marzo 1942 "Codice della Navigazione" e delle leggi regionali, comunali e dalle disposizioni delle locali Capitanerie di Porto in materia di stabilimenti balneari;
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati

Articolo 4

(Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata, per le Imprese soggette a tale obbligo, mentre per le Società non obbligate all'utilizzo della PEC le notifiche e le comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 29 (Domicilio legale), anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato o con mezzo fax qualora sia stata autorizzata tale procedura di comunicazione dall'Impresa e dalla Questura, e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

Articolo 5

(Durata del contratto/Esecuzione anticipata del servizio)

L'appalto disciplinato dal contratto ha durata ed efficacia **dalla data di sottoscrizione e sino al 31.3.2035 e comunque dovrà garantire lo svolgimento di nr. 12 stagioni estive complete.**

La Questura si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nelle ipotesi previste dall'articolo 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo articolo 9.

Tutti gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di attivazione del servizio.

L'impresa, alla scadenza del contratto avrà l'obbligo di liberare l'area data in uso dalla Questura da tutto il materiale utilizzato per il servizio, ad eccezione dei mobili e delle attrezzature del bar e del lido che rimarranno nella esclusiva proprietà del Fondo Assistenza della Polizia di Stato.

L'Impresa, alla scadenza del contratto, sarà tenuta a lasciare liberi i locali e a riconsegnare tutte le attrezzature date in uso anche in mancanza di comunicazione scritta da parte della Questura.

Alla scadenza dell'appalto l'Impresa sarà tenuta, a richiesta della Questura, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle

ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all'effettivo subentro di altro operatore economico.

E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

Al termine del periodo contrattuale, potrà essere valutata, ai sensi dell'articolo 168 comma 2 del Codice dei Contratti, un ulteriore periodo di concessione, individuato sulla base di un criterio di ragionevolezza, eventualmente necessario al recupero degli investimenti del concessionario per il conseguimento degli obiettivi contrattuali specifici e di remunerazione del capitale investito, come risultanti dal P.E.F. (Piano Economico Finanziario) presentato in sede di offerta. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo, comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. Tale periodo aggiuntivo sarà riconosciuto ove ricorrano situazioni oggettive non preventivate e non preventivabili che hanno influito sulla possibilità di recupero dell'investimento. Tuttavia tale ipotesi sono compitamente disciplinate nella matrice dei rischi allegata alla bozza di contratto.

Al fine di riconoscere un titolo premiale al contraente uscente, potrà essere prevista la possibilità, per lo stesso, di avanzare una proposta di finanza di progetto per il successivo periodo con l'acquisizione, ove ricorrano le condizioni di legge, della qualifica di "promotore" con diritto di prelazione

Per quanto concerne gli oneri relativi alle utenze, essi saranno a carico dell'Impresa fino all'effettiva riconsegna del Centro, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Direttore di esecuzione e Responsabile della Ditta.

Articolo 6

(Prezzo contrattuale e modalità di pagamento)

Il corrispettivo annuale dovuto dall'Impresa al Fondo Assistenza per le prestazioni contrattuali, è pari ad **Euro** _____, (più iva) in ragione del prezzo indicato nell'Offerta Economica, di cui in premessa (**Allegato 1**).

I versamenti saranno effettuati entro il giorno 5 luglio di ogni anno della durata contrattuale e successivamente il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato emetterà regolare fattura nei termini di legge.

Al fine dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/10, il numero CIG relativo ai servizi è il seguente: 94914922FB e le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo Assistenza sono il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore.

Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, presso il Banco BPM codice IBAN IT69Y0503411701000000002899 – Gestione Commerciale, con causale obbligatoria: “Gestione dei servizi del Centro balneare della Polizia di Stato di Civitanova Marche (MC) , canone relativo alla rata n. _____, periodo contrattuale dal _____ al _____ “ C.F. 80183070582 – P.I. 02131841005.

L'Impresa verserà al Fondo di Assistenza, entro il giorno 5 dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno contrattuale, l'ammontare derivante dalla riscossione delle tessere rilasciate agli ospiti del Centro, così come specificato nell'allegato Capitolato Tecnico, presentando un prospetto riepilogativo delle tessere rilasciate.

La stessa periodicità dovrà essere seguita per il versamento degli altri oneri eventualmente da corrispondere all'Ente.

Per il servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa applicherà ai frequentatori del Centro i listini prezzi comprensivi di IVA indicati negli allegati A, B e C del Capitolato Tecnico.

L'Impresa dovrà provvedere ad effettuare, a proprie spese, la voltura o, qualora necessario, un nuovo allaccio di tutti i contatori presenti presso il centro balneare, assumendosi inoltre l'onere del pagamento delle fatture delle utenze fino alla data di scadenza del contratto delle utenze di energia elettrica, telefono, acqua, gas, nonché del canone RAI, SIAE, TARI, concessione demaniale, qualora dovuta, ed altri oneri stabiliti dalla Regione

A garanzia del pagamento delle utenze, quantificate forfaitariamente a titolo puramente indicativo in €. _____,00 per tutto il periodo contrattuale, l'Impresa presenta, apposita polizza fideiussoria così come riportato nel successivo art. 9.

Nel caso in cui l'Impresa non provvederà al pagamento dei canoni dovuti, delle utenze e degli altri oneri a suo carico, la Questura potrà rivalersi sulla cauzione prestata fatta salva la risoluzione del contratto in caso di omesso pagamento.

Per tutti gli altri oneri, compresa la manutenzione degli impianti e delle attrezzature, nonché degli importi da corrispondere per l'organizzazione di eventi ecc..., si rimanda al Capitolato Tecnico, parte integrante del presente contratto.

Dell'avvenuto pagamento dei canoni, delle utenze, e degli altri oneri sopra citati, l'impresa dovrà dare comunicazione formale alla Questura, entro gg. 5 dal versamento/pagamento.

L'Impresa dovrà entro 10 giorni dal pagamento trasmettere alla Questura copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento di quanto sopra, per il successivo inoltro al Fondo di Assistenza.

L'Impresa, inoltre, deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa.

Articolo 7

(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e dichiara le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi" (art. 3 co. 7, l. 136/2010)

Articolo 8

(Revisione dei prezzi e della durata della concessione)

I prezzi unitari relativi alla servizio di gestione del lido sono stabiliti secondo quanto indicato nel piano di fattibilità economica finanziaria.

Secondo quanto stabilito dall'art. 165 comma 6 del codice dei contratti pubblici l'impresa in presenza di fatti di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario potrà richiedere la revisione della concessione.

La revisione, viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di un'istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo.

Articolo 9

(Garanzia di esecuzione)

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto di cui al precedente art. 6, primo e secondo capoverso, l'Impresa consegna polizza fideiussoria di €.

_____ n. _____, in data _____ emessa dalla _____, pari al
10% dell'importo contrattuale, quantificato in € _____
(_____/__), riferito ad anni ____()

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa la Questura operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò avvenga entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dalla Questura sorgerà per questo ultimo la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno della contraente.

La garanzia prevede, così come previsto dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici D.L.vo 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Questura.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso il Banco BPM codice IBAN IT69Y0503411701000000002899, intestato al Fondo di Assistenza della Polizia di Stato.

A garanzia del regolare ed integrale pagamento dei costi delle utenze di cui all'art. 6, ottavo capoverso, l'Impresa presenta cauzione, sottoforma di Polizza Fideiussoria n. _____ di €. _____,00 emessa dalla _____ in data _____, pari al 10% del valore forfetario presunto dei costi di utenza.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la B.N.L. – sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P0100503374000000014500, intestato al Fondo di Assistenza.

Articolo 10

(Direttore dell'esecuzione del contratto - Verbale di avvio di esecuzione e di stato d'uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature e materiali)

In applicazione all'art. 216, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 300 e 301 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, è nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, indicato dalla Questura di Macerata nel Dirigente pro tempore dell'Ufficio Tecnico Logistico Provinciale che provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente contratto, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli artt. 302 e ss. del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006.

In particolare, cura l'avvio dell'esecuzione del contratto mediante la redazione del "*Verbale di avvio*", nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di ricevere i pagamenti.

Al momento dell'inizio dell'attività dovrà essere redatto un "Verbale di avvio di esecuzione" in duplice copia, firmato dalle parti, nel quale verranno indicate le aree e gli immobili, sia interni che esterni, in cui dovrà essere svolta l'attività con la descrizione dello stato dei luoghi, **anche mediante documentazione fotografica**. Verranno indicate, in apposito elenco inventario da inoltrare al consegnatario dell'Ente, le attrezzature, i mezzi e gli strumenti che potrebbero essere messi a disposizione dal Centro balneare, dando atto del relativo stato d'uso. La messa a disposizione di dette attrezzature non implica l'obbligo per la Questura di garantirne l'efficienza e la disponibilità per l'intera vigenza contrattuale. Le attrezzature mobili, ritenute dall'Impresa inadeguate, od insufficienti, dovranno essere sostituite dalla medesima Impresa, con attrezzature mobili di proprietà.

La Questura ha la facoltà, in qualunque momento, di procedere a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità dell'attrezzatura. L'Impresa deve provvedere alla riparazione e al reintegro delle attrezzature di cui al comma precedente qualora oggetto di danneggiamento e deterioramento.

L'Impresa è tenuta a indicare nel verbale, oltre al personale impiegato, anche i nominativi delle persone addette alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.

Detto verbale dovrà essere restituito al termine del periodo contrattuale, così come al momento consegnato.

L'Impresa è tenuta ad usare le aree e le attrezzature, per la destinazione d'uso fissata, con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene eventualmente consegnato in custodia.

Le possibili modifiche o migliorie apportate si intendono acquisite dalla Questura, fermo restando il diritto per quest'ultima di chiedere il ripristino nello stato originario.

La Questura procederà, in qualunque momento, a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità di quanto consegnato, e/o detenuto in locali deposito, redigendo apposito verbale, anche non in contraddittorio, pena la risoluzione del contratto.

Le richieste di rimborso per danno a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono essere formulate dal referente dell'Amministrazione, per iscritto entro un mese dal relativo accertamento e l'Impresa ne risponde ai sensi e con le modalità di cui al contratto. L'Amministrazione ne addebita l'importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempreché l'Impresa non provveda alla riparazione e al reintegro.

Se la contestazione è mossa ad avvenuta conclusione dell'obbligazione, il danno è liquidato mediante recupero dei crediti al momento esistenti, ovvero mediante incameramento dell'importo fideiussorio.

Analogo verbale di riconsegna dovrà essere redatto al termine, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale.

L'Impresa si obbliga a mettere a disposizione e a far accedere ai locali, in qualunque momento, su richiesta del Fondo di Assistenza e/o della Questura, il personale incaricato o personale della Polizia di Stato, per tutte le esigenze connesse alla redazione di documenti o inventari relativi alla struttura, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Articolo 10 - bis

(Direttore dei lavori per la ricostruzione)

La direzione dei lavori di ricostruzione sarà effettuata dall'ing. MARCO BAIOTTO di Recanati, quale consulente di fiducia della Questura a garanzia della corretta esecuzione dei lavori secondo i dogmi progettuali effettuati dallo stesso professionista.

Articolo 11

(Utilizzazione di attrezzature e materiali – Vestiario e dotazioni per il personale)

Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature, del vestiario e dotazioni del personale, e in genere dei materiali necessari per il servizio, le parti fanno rinvio a quanto previsto dal "Capitolato Tecnico" e relativi allegati.

L'Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, nonché - così come previsto dalla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - capi speciali "antinfortunistici" (dotazioni di protezione individuale), formando ed informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature e nell'impiego dei prodotti chimici.

Articolo 12

(Requisiti del personale impiegato)

L'Impresa affidataria, si avvarrà di personale scelto, professionalmente preparato o con precedenti di mestiere e, per tutti quanti i servizi affidati, capace e moralmente ineccepibile, gradito insindacabilmente alla Questura ed in regola con le leggi sanitarie.

Per tutto il personale impiegato, prima dell'inizio dell'attività, l'Impresa comunicherà per iscritto alla Questura i nominativi da impiegare per l'espletamento dei vari servizi. L'elenco, dovrà essere corredato da copia di un valido documento di riconoscimento, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ciascun operatore. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 (cinque) giorni da ciascuna variazione.

Il predetto personale, sin dal primo giorno di lavoro, dovrà essere materialmente in possesso del proprio contratto di lavoro, che dovrà essere consegnato in copia fotostatica al Direttore dell'esecuzione. Il predetto personale non potrà iniziare a svolgere alcuna attività lavorativa all'interno del comprensorio della Questura se non in regola con quanto richiesto. Qualora si tratti di personale extracomunitario, dovrà essere esibito il regolare "Permesso di Soggiorno".

L'Impresa si obbliga a sollevare la Questura da tutte quelle azioni che venissero mosse dal personale da essa dipendente per pretesi diritti, in relazione a vincoli contrattuali derivanti dalle prestazioni d'opera da loro offerte.

Per quanto concerne le unità operative richieste e le fasce orarie entro le quali svolgere il servizio, nonché per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Capitolato tecnico.

La Questura può richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione degli operatori non graditi che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l'Impresa non

ottemperi al secondo invito scritto della Questura a sostituire il proprio personale, la Questura stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno dell'Impresa.

Durante il servizio, il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto, essere munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell'Impresa ed indossare apposita divisa completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell'operatore, la denominazione dell'Impresa di appartenenza, il livello operativo riferito al rapporto contrattuale.

Articolo 13

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dalla Questura e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile della Questura, oltre alle penalità previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto.

L'Impresa è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge come l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e l'osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale.

L'Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche.

Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della concessione.

L'Impresa è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Questura e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. La Questura rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa ed i suoi dipendenti.

Articolo 14

(Obblighi in materia igienico-sanitaria)

L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

Articolo 15

(Responsabilità dell'Impresa)

L'Impresa è responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, a norma dell'art. 2049 del codice civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81.

E' obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 16

(Cessione dell'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Impresa contraente)

In caso di cessione dell'Azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Azienda che assicura le prestazioni contrattuali, l'Impresa deve darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima alla Questura.

La Questura, in qualità di Stazione appaltante, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e speciali richiesti per la partecipazione alla gara anche nelle ipotesi di modifica di cui comma che precede.

Articolo 17

(Tutela contro azione di terzi)

L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati alla Questura ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.

Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l'Impresa dovrà consegnare alla Questura copia della polizza assicurativa idonea a coprire i rischi riportati al comma precedente, con massimali non inferiori a € .000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i furti e per i danni derivanti alla Questura in conseguenza dell'espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti e delle aree dove lo stesso viene svolto. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro la Questura, questo potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, la Questura potrà rivalersi sull'Impresa in qualunque tempo, assumendo essa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 18

(Vigilanza sulle operazioni)

La Questura, a mezzo del Direttore dell'esecuzione, vigilerà sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell'Impresa, o ad un suo delegato, l'eventuale necessità di integrare e/o variare le modalità di espletamento del servizio.

La Questura ha, in ogni caso, la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte dell'Impresa siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali esposte in gara, comprese quelle nei confronti del personale.

Le eventuali inadempienze o negligenze potranno essere contestate verbalmente ed istantaneamente e successivamente (entro cinque giorni) notificate al rappresentante dell'Impresa

a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata a mano, senza pregiudizio per l'efficienza della penalità.

Articolo 19

(Forme di inadempimento)

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo agli orari concordati e previsti nel Capitolato Tecnico;
- c) mancata esecuzione dei lavori di ricostruzione dello stabile secondo quanto previsto dal progetto esecutivo redatto dall'ingegnere Baiocco;
- d) Utilizzi prodotti alimentari e d'uso ovvero attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal Capitolato Tecnico, dal contratto e dalle normative di settore;
- e) non ottemperi alle previsioni degli articoli 6, 9, 12, 13 e 14.

Articolo 20

(Procedimento di contestazione di inadempienze)

L'omissione di una prestazione è contestata per iscritto ed in contraddittorio con l'Impresa, dal Direttore dell'esecuzione e comunicata, per conoscenza, alla Questura, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato, per iscritto, dal Direttore dell'esecuzione all'Impresa e comunicato, per conoscenza, all'Amministrazione, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 21

(Sanzioni per le inadempienze e contestazione per danni)

L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità, determinate ai sensi del successivo articolo 22. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno 3 (tre) omissioni scritte nel corso del contratto, fa sorgere in favore della Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e/o soddisfacenti comporta l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 22. La contestazione di irregolarità rilevata per almeno 3 (tre) mesi nello stesso anno solare, fa sorgere in capo alla Stazione Appaltante il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Le contestazioni per danni a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono essere formulate dalla Stazione Appaltante per iscritto, entro un mese dal relativo accertamento; l'impresa può presentare le controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione; effettuate le verifiche ed accertata la responsabilità del gestore, l'Amministrazione ne addebita l'importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempre che l'impresa non provveda alla riparazione o al reintegro.

Articolo 22

(Determinazione delle penalità)

Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 Regolamento del Codice dei contratti (Regolamento in regime di proroga nelle parti non in contrasto con il nuovo codice) - in caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto nel capitolato, la Questura applica, su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto, a seconda della gravità dell'inadempienza, una penalità compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell'appalto, per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio), in particolare per il mancato versamento del corrispettivo (canone) di cui all'art. 6, dovuto entro i termini stabiliti.

La Questura ha comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa, direttamente all'esecuzione totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi.

L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dalla Questura e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.

Articolo 23

(Applicazione delle penalità)

L'importo delle penalità è stabilito dalla Questura sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'esecuzione, con provvedimento da comunicare all'Impresa.

L'importo delle penalità, come quantificato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha stipulato con la Questura e con il Fondo di Assistenza.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della polizza di cui all'art. 9 del contratto.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 24

(Richieste di abbandono di penalità)

Qualora l'Impresa intenda chiedere l'abbandono di penalità applicate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza alla Questura, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative.

Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale la Questura notifica all'Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l'applicazione di penali.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate alla Questura.

La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell'Impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.

Articolo 25

(Subappalto del servizio)

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere oggetto di subappalto (anche parziale) a pena di nullità.

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l'intera disciplina agli articoli 105 e 106 del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 26

(Recesso e risoluzione del contratto)

1. La Questura, previo avviso scritto, può recedere dal contratto:
 - a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
 - b) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
 - c) in caso di fallimento del contraente;

Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all'Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

2. La Questura può dichiarare risolto il contratto:
 - a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - c) in caso di mancato versamento dei corrispettivi di cui all'art. 6;
 - d) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell'Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e la Questura non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci;

- e) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l'Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
 - f) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva;
 - g) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
 - h) in caso di mancata individuazione da parte dell'Impresa del "Rappresentante dell'Impresa" di cui al punto 1.2 – Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
 - i) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
 - j) nelle ipotesi di cui all'art.80, comma 1 del Codice degli appalti pubblici.
3. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.
 4. Con la risoluzione del contratto, la Questura ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dalla Questura rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.
 5. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi.
 6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
 7. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
 8. All'Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
 9. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti della Questura sui beni dell'Impresa.

10. L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:
- a. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1463 del Codice Civile;
 - b. nel caso in cui la Questura richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l'Impresa, o aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo.
11. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 del presente contratto.

Articolo 27

(Disposizioni antimafia - Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i)

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.

Articolo 28

(Clausola risolutiva espressa)

“Le parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa art. 1456 C.C.: Il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengono adempiute secondo le modalità previste dall'art. 26 del contratto. Le obbligazioni da eseguirsi a pena di risoluzione e poste a carico dell'Impresa riguardano precisamente:

- a) in caso di mancato pagamento degli importi previsti all'art. 6, anche solo di un rateo;
- b) in caso l'Impresa incorra in uno dei casi di risoluzione previsti all'art. 26, comma 2, dalle lettere a) alla j), del presente contratto;
- c) in caso l'Impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010;
- d) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- e) in caso di affidamento di servizi in subappalto;

f) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto;

La presente clausola è da considerarsi come parte integrante del presente contratto”

Articolo 29
(Domicilio legale)

Agli effetti del presente contratto:

- la Questura elegge il proprio domicilio in Piazza della Libertà n. 15 - CAP 62100 Macerata (MC);

, l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di _____, Via _____ n. ____ - Cap. _____.

Articolo 30
(Spese contrattuali)

L'Impresa è tenuta al versamento delle spese di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

Il versamento deve essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro 3 (tre) giorni, alla Questura.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

In caso di mancato versamento, la Questura ha facoltà di richiedere all'Impresa la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, ricorrendo, se del caso, alla polizza fideiussoria, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 31
(Riservatezza)

È fatto divieto all'Impresa ed al personale dell'Impresa di divulgare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsivoglia titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Questura ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Articolo 32

(Trattamento dati personali)

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di cui, comunque, è a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Questura ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.poliziadistato.it, sezione "Amministrazione Trasparente". Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.poliziadistato.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi

all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è _____ che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email _____

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Articolo 33

(Utilizzo dei marchi e dei loghi – pubblicazione)

Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale l'Impresa autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.

All'Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.

Non potranno essere altresì utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Articolo 34

(Controversie e Foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Macerata.

Data, _____

LA QUESTURA

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 25, 26 e 28, 30, 31, 32, 33 e 34.

Data, _____

L'IMPRESA